

Rilasciato in base al  
sentenza n. 108  
IL FUNZIONARIO / IL COLLABORATORE

# Sentenza a verbale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA  
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,  
ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2584 del Ruolo Generale dell'anno 2008,  
promossa

da:

[REDACTED] (Avv. M. Calandrino, F. Sintucci, T. Brasey),

contro

Ministero della Salute (Avv. St.),

In punto a:

RIVALUTAZIONE INDENNIZZO EX ART. 1 L. 210/92

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] ha chiesto che nella base di calcolo della rivalutazione annuale dell'indennizzo previsto dall'art. 1 l. 210/92 sia computata anche l'indennità integrativa speciale contemplata dal secondo comma dell'art. 2 l. cit., condannandosi il Ministero al pagamento delle differenze dovute a tale titolo, determinate in € 10339,35.

57/10  
e/887

ORIGINALE

Avv. Calandrino  
n. 3  
copie autentiche  
richieste il 2.2.10

copie esecutive  
richieste il

Ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute, che si è costituito, affermando di essere in procinto di liquidare la richiesta rivalutazione, salva la verifica dei conteggi.

L'indennizzo di cui si tratta consta di un importo fisso ex lege e dell'indennità integrativa speciale, che, anche se nella sua originaria struttura prevedeva un meccanismo di adeguamento al costo della vita, non lo ha attualmente conservato a seguito del taglio della scala mobile riguardante l'indennità di contingenza in generale e la stessa indennità integrativa speciale. Tale indennità, entrando a far parte dell'indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità sulla base del tasso di inflazione programmata.

Sul punto il giudicante non ritiene di dover seguire il mutamento di indirizzo che nella giurisprudenza della S.C. si è di recente manifestato, perché mentre il primo comma dell'art. 2 l. 210/92 afferma che l'indennizzo è soggetto a rivalutazione, il secondo comma afferma che il medesimo indennizzo è integrato da una somma corrispondente all'indennità integrativa speciale, ed "integrato" significa che fa parte integrante dell'indennizzo.

Anche in linea storica deve osservarsi che l'emolumento integrativo di cui al secondo comma fu pensato come indicizzato, ed essendo esso stato previsto in considerazione dell'insufficienza dell'indennizzo come originariamente contemplato, sottrarlo alla rivalutabilità significherebbe tradirne la ratio.

La somma richiesta è documentata in atti dai conteggi effettuati sulla base di tali indici, e pertanto va giudicata corretta, anche a fronte dell'inerzia processuale del Ministero convenuto.

Il ricorso va quindi accolto col favore delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo,

dichiara che l'indennità integrativa speciale prevista dal secondo comma dell'art. 2 l. 210/92 deve essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione annuale programmato e condanna il Ministero della Salute a corrispondere a [REDACTED] la somma di € 10339,35, oltre interessi legali sino al saldo;

condanna il Ministero della Salute a rifondere le spese di causa, che liquida in € 2500,00 di competenze e onorari, oltre spese generali, cp e iva;

Così deciso in Bologna, li 28.01.10.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa

*Mauro Dallacasa*

IL CANCELLIERE (C2)  
DALLACASA

**Tribunale di Bologna**  
depositate in Cancelleria

28 GEN. 2010



*[Signature]*

